

(N. 1343)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1950

Proroga delle disposizioni penali per il controllo delle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni vigenti per il controllo delle armi, contenute nel testo unico, approvato con decreto 19 agosto 1948, n. 1184, e modificato con la legge 29 luglio 1949, n. 450, dovrebbero cessare di avere efficacia con il 31 dicembre 1950, giusta l'articolo 1 di quest'ultima legge.

Le ragioni peraltro, le quali resero necessaria l'emanazione dei provvedimenti suddetti, sono, purtroppo, tuttora operanti. La situazione di pericolo per l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica, derivante dal possesso occulto di armi, che si determinò ed accentuò nelle varie contingenze seguite all'8 settembre 1943 ed alla fine della guerra sul territorio nazionale, sussistono ancora e non è dato prevederne la fine immediata.

Un indice assai sintomatico di questa situazione è dato dall'allegato A, in cui è indicato il materiale sequestrato nei primi sei mesi del corrente anno. Si tratta ancora di cifre impo-

nenti che, se confrontate con il prospetto B, anch'esso allegato, relativo ai sequestri eseguiti nell'intero triennio 1946-1949, dimostrano chiaramente come il fenomeno non accenni a diminuire in misura rassicurante.

In questo stato di cose appare necessario che le anzidette disposizioni penali per il controllo delle armi continuino ad avere vigore anche dopo il 31 dicembre 1950 e fino ad una data ulteriore, che sarebbe opportuno fissare al 31 dicembre 1952. È consigliabile poi non fare alcun riferimento, in ordine alla efficacia di queste disposizioni per il controllo delle armi, alla entrata in vigore delle norme rivedute del Codice penale in materia, come è disposto nell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 450. È invece da tenere presente che, per quanto la riforma del Codice penale sia in stato di avanzata elaborazione, non può prevedersi con sicurezza quando sarà esaurita e soprattutto

quando potrà essere approvata dalle Camere legislative, sia pure in modo parziale. Comunque è chiaro che, se prima del 31 dicembre 1952, dovesse entrare in vigore il nuovo Codice penale, ovvero una riforma parziale di esso che riguardasse la disciplina delle armi, si potrà in tal sede esaminare se le norme del testo unico 19 agosto 1948 debbano essere senz'altro abrogate o se — data la natura temporanea delle norme stesse — sia il caso di mantenerle in vigore fino alla scadenza del termine stabilito per la loro efficacia. In proposito le Camere legislative potranno prendere, al momento opportuno, le più adeguate deliberazioni, avuto

anche riguardo a quella che sarà la situazione del momento.

In tali sensi è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale, nell'articolo 1, si stabilisce che le norme del testo unico 19 agosto 1948, n. 1184, e quelle degli articoli 2 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450 (le sole che devono continuare ad avere efficacia) saranno applicabili fino al 31 dicembre 1952 e nell'articolo 2 si dispone la immediata entrata in vigore della nuova legge, per evitare che abbia luogo una interruzione fra la efficacia delle norme vigenti e quella del provvedimento di proroga delle norme stesse.

## ALLEGATO A.

**DATI RIASSUNTIVI DEL MATERIALE BELLICO SEQUESTRATO  
NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA NEI PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 1950**

MESE	Cannoni	Mortai e lancia- granate	Mitragliatrici	Fucili mitraglia- tori	Mitra	Fucili e mo- schetti	Pistole e rivol- telle	Bombe a mano	Esplosivi (Q.li)	Radio trasmit- tenti	Munizioni varie
Gennaio . . . . .	—	5	17	34	147	762	309	2.769	8	2	229.722
Febbraio . . . . .	1	4	25	36	147	710	389	2.658	66	5	176.235
Marzo . . . . .	—	4	13	64	218	693	375	2.224	49	2	164.428
Aprile . . . . .	—	1	25	38	209	833	474	2.607	54	3	203.513
Maggio . . . . .	2	4	7	29	217	567	383	1.908	7	4	140.756
Giugno . . . . .	4	—	21	41	119	656	313	3.967	9	1	152.274
<b>Totali . . . . .</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>108</b>	<b>242</b>	<b>1.057</b>	<b>4.221</b>	<b>2.243</b>	<b>16.133</b>	<b>193</b>	<b>17</b>	<b>1.066.928</b>

## ALLEGATO B.

**DATI RIASSUNTIVI DEL MATERIALE BELLICO SEQUESTRATO  
NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA NEGLI ANNI 1947, 1948 e 1949**

ANNO	Cannoni	Mortai e lancia- granate	Mitragliatrici	Fucili mitraglia- tori	Mitra	Fucili e mo- schetti	Pistole e rivol- telle	Bombe a mano	Esplosivi (Q.li)	Radio trasmit- tenti	Munizioni varie
1947 . . . . .	22	67	249	313	612	6.664	3.076	17.098	1.095	30	1.510.651
1948 . . . . .	28	199	859	1.176	3.578	22.482	8.197	43.674	853	81	5.238.022
1949 . . . . .	9	60	327	569	1.190	9.277	4.423	25.730	384	109	2.346.245
<b>Totali . . . . .</b>	<b>59</b>	<b>326</b>	<b>1.435</b>	<b>2.060</b>	<b>5.389</b>	<b>38.423</b>	<b>15.696</b>	<b>86.502</b>	<b>2.252</b>	<b>220</b>	<b>9.094.918</b>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 e quelle degli articoli 2 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450, continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.